Il silenzio serbato dalla stazione appaltante sull'informativa ex art. 243bis d.lgs. n. 163/2006. Annotazione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6712/2012

di Maria José Zampano

Fonte: Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 29-12-2012, n. 6712 in riforma T.A.R. Veneto-Venezia, Sez. I, n. 1278/2012

Link al documento

Parole chiave: atto amministrativo - silenzio rigetto - informativa alla stazione appaltante

Riferimenti normativi: art. 243bis, c. 4, d.lgs. n. 163/2006- art. 73, comma 3, c.p.a.

Massima: Il silenzio serbato dalla stazione appaltante sull'informativa dell'intento di proporre ricorso giurisdizionale ex art. 243bis d. lgs. n. 163/2006 non corrisponde alla figura del silenzio-rigetto.

Il Consiglio di Stato accoglie l'appello annullando la sentenza con rinvio al T.A.R. per violazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a. e dell'inerente violazione del diritto di difesa. In tale occasione evidenzia la non corrispondenza tra l'informativa di cui all'art. 243 bis d.lgs. n. 163/2006 e la figura del silenzio-rigetto, ritenendo quanto meno dubbio l'esistenza in capo al privato dell' onere di impugnare il silenzio-diniego nel caso in cui abbia impugnato ritualmente l'atto di aggiudicazione.

A seguito della mancata aggiudicazione di una procedura di gara per l'affidamento di un servizio, la non aggiudicataria aveva inviato alla stazione appaltante l'"informativa" di cui all'art. 243bis d.lgs. n. 163/2006 segnalando alcuni vizi dell'aggiudicazione; successivamente, aveva proposto ricorso giurisdizionale.

Il T.A.R. Veneto- Venezia, Sez. I, aveva dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse rilevando autonomamente una diversa preclusione processuale ossia la mancata impugnativa, né in termini né fuori termine, del silenzio-diniego formatosi ai sensi dell'art. 243bis, comma 4, d.lgs. n. 163/2006. La non aggiudicataria propone appello avverso tale decisione sulla base dell'asserita violazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il quale dispone che il giudice non può porre a base della sua decisione preclusioni processuali rilevabili d'ufficio.

Il Consiglio di Stato, ricordando che il silenzio-rigetto non equivale ad un provvedimento esplicito, ma è un semplice presupposto di fatto che consente all'interessato di rivolgersi al giudice amministrativo senza attendere oltre, ritiene che la fattispecie in esame non corrisponda propriamente a questa figura. L'art. 243bis lascia intendere che il legislatore non ha voluto dar vita ad un procedimento contenzioso o paracontenzioso a tutela di una posizione giuridica soggettiva, ma solo offrire all'ente pubblico l'opportunità di un riesame in via di autotutela; non a caso l'atto introduttivo non viene denominato "ricorso" ovvero "reclamo" o "opposizione", ma semplicemente "informativa dell'intento di proporre ricorso giurisdizionale" e il silenzio non viene denominato "rigetto" o "rifiuto" ma semplicemente "diniego di (procedere in) autotutela".